TRIBUNALE DI PALMI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART 414 CPC

con istanza di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 cpc

PER

POLITI VALENTINA, nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] Via [redacted], c.f. [redacted], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Barillà, cod. fisc. BRLGPP66S12H501A, pec: avvgiuseppebarilla@pecstudio.it, fax n. 0966.991534, e dall'Avv. Teresa Innocenza Barillà, cod. fisc. BRLTSN62H59H224S, pec: barillateresa.innocenza@legalmail.it, fax. n. 0966.991534, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Laureana di Borrello (RC), Via Solferino, 17, giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara insieme ai suoi difensori di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati,

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro-tempore;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, c.f. 97036700793, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t.;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, c.f. 80007410808, in persona del Dirigente, l.r.p.t., tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, Via Plebiscito, 15, indirizzo p.e.c.: ads.rc@avvocaturastato.it

PARTI RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS) per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, in cui la ricorrente risulta inserita, con riferimento alle classi di concorso di interesse, come indicate nel presente ricorso, i quali potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento dello stesso.

CONTROINTERESSATI

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

PREVIA DISAPPLICAZIONE

dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16.5.2024, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", in particolare nella parte in cui all'art. 15, comma 6, prescrive che "*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*", così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei suddetti titoli, ed in particolare di quello del servizio civile posseduto dalla ricorrente, soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina, nonché nella parte in cui, all'art. 14, comma 12, limita il diritto alla riserva del 15% di cui all'art. 1 comma 9-bis del d.l. n. 44/2023 e dell'art. 18, comma 4 d.lg n. 40/2017 soltanto in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente emesso dall'amministrazione scolastica rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente,

AL FINE DI OTTENERE

la condanna dell'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente 12 punti nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria e nelle graduatorie d'istituto di interesse, in quanto in possesso del titolo del servizio civile ancorché prestato non in costanza di nomina, nonché al fine di ottenere il riconoscimento della riserva del 15% di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs 40/17, in ragione del titolo posseduto dalla ricorrente per il servizio civile svolto, con ogni conseguente adempimento di legge.

PREMESSO IN FATTO

1) La ricorrente ha inoltrato domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Calabria, per il biennio scolastico 2024/25 e 2025/2026, per le classi di concorso ADSS, A018, A019, PPPP, ivi indicando i titoli professionali e di servizio posseduti, tra cui il servizio civile [redacted], svolto presso il [redacted] dal [redacted] al [redacted] (all.).

2) In data 16.7.2025 la stessa ha presentato domanda di aggiornamento nelle GPS per riconoscimento di titolo estero (all.).

3) In data 28.7.2025 la docente ha inoltrato istanza per la scelta delle sedi per l'a.s. 2025/26 (all.).

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f10bb3b34

4) Per l'a.s. 2025/26, l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria ha dato corso alla pubblicazione delle GPS aggiornate, dove la ricorrente risulta collocata per le varie classi di concorso indicate. (all.)

5) Nel corrente anno scolastico 2025/26, la stessa è stata assunta quale docente di sostegno (classe di concorso ADSS) con decorrenza 01.09.2025 fino al 30.06.2026, presso l'I.I.S [redacted], dove attualmente presta servizio (all.);

***

Ciò detto, il Ministero convenuto, ancorché la ricorrente sia in possesso del titolo del servizio civile di cui sopra, non le riconosce il punteggio di 12 punti nelle GPS (e nelle graduatorie d'istituto) per tale titolo, verosimilmente in quanto svolto non in costanza di rapporto lavorativo, e ciò sulla scorta di un'erronea ed illegittima applicazione della normativa di settore, poiché, come già detto, l'art. 15, comma 6 dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024, prevede che "*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*".

Inoltre, l'amministrazione scolastica non ha riconosciuto alla ricorrente il servizio civile da essa svolto nemmeno come titolo valido ai fini della riserva del 15% di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs 40/17.

Il mancato riconoscimento del punteggio pieno e della riserva che competono per il titolo del servizio civile posseduto, lede gravemente i diritti della ricorrente, tanto con riferimento alle attuali graduatorie, quanto in vista dell'aggiornamento delle prossime.

In ragione di quanto sopra, dunque, la stessa si vede costretta ad adire il competente tribunale per vedersi riconosciuto il diritto azionato ed accolte le domande svolte con il presente ricorso, a sostegno del quale rassegna i seguenti motivi in

DIRITTO

Preliminari considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Per come già accennato, oggetto della presente causa è sostanzialmente l'accertamento del diritto alla valutazione del titolo relativo al servizio civile posseduto dalla ricorrente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie d'interesse In particolare, la ricorrente si duole dell'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio civile, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, che valuta come servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

La ricorrente, lamenta inoltra il mancato riconoscimento del servizio civile da essa svolta, quale titolo valido ai fini della riserva 15% di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs 40/17 nelle relative graduatorie.

Appare evidente, dunque, che la causa è stata introdotta per ottenere l'accertamento di un diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui è pacifico che la giurisdizione spetti al giudice ordinario (cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

NEL MERITO

I

Violazione dell'art. 485, comma 7, del D.lgs n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D.lgs n. 66 del 2010.

Si è già detto che nella domanda di inserimento nelle GPS la ricorrente ha indicato di possedere il titolo relativo al servizio civile svolto, allegando il relativo attestato.

Come abbiamo visto, l'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88 del 2024 prevede il riconoscimento del servizio civile (oltre che del servizio militare e di quello sostitutivo) solo se prestato in costanza di nomina.

Orbene, la mancata valutazione del titolo del servizio (militare, sostitutivo e civile) operato dall'O.M. n. 88/2024 nell'art. 15, comma 6, se espletato non in costanza di nomina, contrasta con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scuola) che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti, stabilendo che ai fini della carriera "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.*".

L'inciso "*valido a tutti gli effetti*" ha un significato inequivocabile, in quanto è evidente che la norma riconosce validità al servizio a prescindere dal fatto che sia stato prestato in costanza di impiego o meno.

Prima di procedere oltre con la disamina del presente motivo di doglianza, deve opportunamente precisarsi che, quanto ai diritti che conseguono allo svolgimento del relativo servizio, che vi è una sostanziale equiparazione tra il servizio militare di leva, il servizio sostituivo dello stesso e il servizio civile, tant'è che proprio la stessa O.M. n. 88/2024, all'art. 15, comma 6, li ritiene tutti egualmente valutabili, purché essi siano prestati in costanza di nomina.

Sulla scorta di ciò, deve evidenziarsi che il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050 (Codice dell'Ordinamento Militare), riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici", ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Sul punto, consolidata giurisprudenza afferma che *"(...) deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi."* (*cfr.*, Cass. civ., sez. lav. ord. n. 5679 del 2.3.2020).

Secondo la richiamata giurisprudenza, per la quale l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, "*il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)*". (*cfr.*, Cass. civ., sez. lav. ord. n. 5679 del 2.3.2020, cit., ma anche Cass. civ. sez. lav., ord. 29/12/2021, n. 41894; Cass. civ., sez. lav., ord. 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 29.03.2024, n. 8586, ma anche Cass.civ., sez. lav., ord., 31/05/2021, n. 15127; Cass. civ., sez. lav., ord. 03/06/2021, n. 15467; Cass. civ., sez. lav., ord. 29/12/2021, n. 41894; Cass. civ., sez. lav., ord. 07/06/2024, n. 15965, e da ultimo, Cass. civ., sez. Lav., ord. 22/05/2025, n. 13704; Cass. civ., sez. lav., ord. 14/04/2025, n. 9736).

Ne consegue, pertanto, che il servizio civile (oltre a quello militare di leva e a quello sostitutivo ad esso equiparato), essendo sempre utilmente valutabile in misura non inferiore

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dev'essere interamente valutato quale servizio effettivo, ancorché non prestato in costanza di nomina, come nel caso che ci occupa.

Nello specifico tale servizio è quantificabile in 12 punti, punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, così come previsto dalla relativa tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 88/2024.

Anche la giurisprudenza di merito unanimemente ritiene di applicare il principio per cui il servizio militare/sostitutivo/civile sia da valutarsi per intero quale servizio effettivo in ragione di anno, con conseguente attribuzione dei 12 punti previsti dalla legge (cfr., sul punto, Trib. Palmi, ord. 8.8.2025, Trib. Roma, sent. n. 9524/2023 del 05.01.2024; Trib. Cassino, sent. n. 565/2024 del 11.06.2024, ma anche Trib. Udine, sent. n. 20/2023, ecc.).

Da ciò, dunque, risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 15, comma 6 dell'O.M. 88/2024 si pone in netto ed evidente contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali testé richiamati, per cui essendo illegittimo e comunque da disapplicare, alla ricorrente dev'essere riconosciuto il diritto invocato, in quanto il servizio civile da essa prestato, ancorché non svolto in costanza di nomina, dev'essere interamente valutato, con conseguente attribuzione di 12 punti, per quanto di spettanza, nelle graduatorie di competenza.

II

L'Amministrazione resistente illegittimamente non riconosce il titolo del servizio civile posseduto dalla ricorrente ai fini della riserva di cui all'art. 12, comma 14 dell'O.M. n. 88/2024, dell'art. 1 comma 9-bis del d.l. n. 44/2023 e dell'art. 18, comma 4 d.lg n. 40/2017.

Al fine di meglio spiegare il presente motivo di ricorso è opportuno, innanzitutto, richiamare la già citata O.M. n. 88/2024, il cui art. 12, comma 14, stabilisce che: "*in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.*".

In particolare, per quanto qui d'interesse, il titolo di riserva in questione è quello di cui all'art. 1 comma 9-bis, del D.L. 44/2023, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Si è già detto che la docente, nella domanda di inserimento nelle GPS, ha indicato di possedere il titolo di riserva relativo al servizio civile svolto presso il [redacted],

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

allegando il relativo attestato, titolo questo che, invece, l'Amministrazione convenuta evidentemente non ritiene valido ai fini della riserva di cui all'art. 1 comma 9-bis, del D.L. 44/2023, non avendole attribuito la suddetta riserva, come risulta peraltro dall'allegata visualizzazione (all.).

Orbene, il mancato riconoscimento del titolo posseduto dalla ricorrente ai fini della riserva è illegittimo per le ragioni che di seguito si spiegano.

Infatti, se è vero che il servizio civile svolto dalla ricorrente sia quello nazionale, in quanto il D.Lgs. 40/2017 istitutivo del servizio civile universale è entrato in vigore il 18.04.2017, dunque successivamente a quello svolto dalla ricorrente, così com'è vero che al momento della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. 25/2025, il cui art. 4, comma 4, nel modificare l'art. 18, comma 4, D.Lgs. 40/2017, ha riconosciuto anche in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale la riserva di "*una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", in precedenza riconosciuta solo in favore degli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile universale, è altrettanto vero che i due istituti, ovvero il servizio civile nazionale e quello universale, sono da considerarsi assolutamente equiparabili, per cui sono entrambi validi ai fini del riconoscimento della riserva di cui sopra, come del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, cui ha aderito anche il Tribunale adito.

Sul punto, infatti, proprio l'intestato Tribunale di Palmi, con l'ordinanza 8.8.2025, [redacted], e ancor più di recente con ordinanza 22.10.2025 [redacted], opportunamente richiamando e facendo proprie le motivazioni di cui alla recente sentenza del Tar Lazio, n. 12019 del 18.06.2025, ha così argomentato: "*Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.*

Nella Relazione illustrativa del citato "Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale" n. 40/2017 si legge: "Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile".

Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove "nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001", rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.

Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola "revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale", da porre in essere, peraltro, "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64" che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso "tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza".

Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo.

E d'altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che "All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001".

La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum costitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che "l'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbb3b34

materia della "difesa della Patria" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione". Il richiamo alla "unitarietà" delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.

Il Collegio, pur considerando quanto evidenziato nei precedenti citati dalla parte resistente, con riguardo alla originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva legge 6 marzo 2001 n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale.

Ed infatti, in linea di discontinuità rispetto all'originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all'articolo 5, comma 4, che "Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva.

In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa.

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio.

La stessa evoluzione dell'ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1° gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni. Inoltre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 "Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi". Ugualmente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 "Il servizio civile universale (...) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento", con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività.". (*cfr.*, Trib. Palmi, ord. 8.8.2025, e ord. 22.10.2025, cit.).

Ma al di là della condivisibile motivazione addotta dal giudice amministrativo (sul punto, vds. anche Tar Calabria, sez. prima, ord. 403/2025 del 24.07.2025) e fatta propria dal Tribunale

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

adito, nel plesso giurisdizionale ordinario sono molteplici le pronunce che ritengono perfettamente equivalenti il servizio civile nazionale e quello universale, ai fini del riconoscimento della riserva del 15% nel sistema di reclutamento del personale della p.a., con particolare riferimento a quello scolastico. In tal senso, infatti, cfr., Trib. Vercelli, sent. n. 191 del 16.4.2025 e Trib. Palermo, sent. n. 2413/2025 del 24.05.2025.

Del resto, le argomentazioni che sorreggono le pronunce richiamate hanno tutte alla base un dato comune che emerge dalla semplice comparazione dei due istituti. La sostanziale equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale è, poi, confermata dall'esclusione dalla possibilità di partecipazione ai relativi bandi di coloro i quali hanno già svolto il servizio civile nazionale, come accaduto per i bandi successivi all'entrata in vigore della normativa istitutiva del servizio civile universale. Segno evidente che l'Amministrazione ha tenuto conto che il precedente servizio civile nazionale era di fatto "identico" al successivo servizio civile universale, tanto da escludere la possibilità di parteciparvi per chi, appunto, aveva già svolto il servizio civile nazionale.

A conferma di questa precisa volontà del legislatore, si richiama ancor a una volta il recente intervento normativo effettuato con il D.L. n. 25 del 14.3.2025, con cui è stato modificato l'art. 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017, estendendo la riserva del 15% già prevista per le assunzioni di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, in favore di quelli che hanno svolto il servizio civile nazionale.

Conclusivamente, dunque, possiamo dire che, essendo i due istituti sostanzialmente equiparati, la condotta serbata dall'Amministrazione convenuta è palesemente illegittima per non aver riconosciuto alla ricorrente il servizio civile da essa svolto come valido ai fini della riserva di cui alla Legge 21 giugno 2023 n. 74 e dell'art. 18 d.lgs 40/2017.

E' evidente, inoltre, che la non considerazione del servizio civile svolto dalla ricorrente si traduce in una palese violazione del fondamentale principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ma anche dei principi di par condicio e non discriminazione di matrice sovranazionale.

***

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la sig.ra Politi Valentina, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., dato atto di quanto sopra ed alla stregua delle risultanze processuali, previa declaratoria di illegittimità e

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

disapplicazione dei provvedimenti in premessa richiamati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, voglia

COSI' STATUIRE:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto ed attribuito il punteggio di 12,00 punti nelle GPS, nonché nelle graduatorie d'istituto, per quanto di spettanza, in ragione del titolo posseduto per il servizio civile svolto ed in premessa indicato;
- conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso, attribuendo il suddetto punteggio di 12 punti nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto, per quanto di spettanza, da valere ad ogni fine di legge quale punteggio utile, adottando tutti i conseguenziali necessari atti e provvedimenti di legge.
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riserva del 15% di cui all'art. 18 d.lgs 40/2017 per il titolo posseduto in ragione del servizio civile da essa svolto, sopra ed in premessa indicato;
- conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso, riconoscendo ed attribuendo alla ricorrente la riserva del 15% di cui all'art. 18 d.lgs 40/2017 nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto, da valere ad ogni effetto di legge, adottando tutti i conseguenziali necessari atti e provvedimenti di legge.
- prendere ed emettere, comunque, ogni altra conseguenziale statuizione come per legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, Iva se dovuta, Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si producono, per fare parte integrante del presente ricorso, i seguenti documenti:**1)** domanda inserimento/aggiornamento GPS aa.ss. 2024/25 e 2025/26; **2)** domanda di aggiornamento GPS per riconoscimento di titolo estero **3)** Istanza scelta sedi a.s. 2025/26; **4)** attestato Servizio Civile Universale; **5)** decreto del 25.7.2025 di pubblicazione delle GPS A.S. 2025/26; **6)** decreto del 2.8.2025 di ripubblicazione GPS a.s. 2025/26; **7)** graduatorie GPS d'interesse della ricorrente; **8)** contratto 01.09.2025-30.06.2026; **9)** visualizzazione posizione GPS; **10)** CCNL comparto istruzione e ricerca del 18.1.2024; **11)** O.M 16.5.2024 n. 88 e stralcio tabelle valutazione titoli; **12)** autocertificazione situazione reddituale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Salvis Juribus

Lì, 29.10.2025

Avv. Giuseppe Barillà

Avv. Teresa Innocenza Barillà

Via Solferino, 17 89023 Laureana di Borrello (RC) Tel./Fax 0966.991534 studiolegalebarilla@gmail.com - pec: avvgiuseppebarilla@pecstudio.it

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Premesso che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto al punteggio per il servizio civile svolto dalla ricorrente, nonché alla riserva di cui in premessa, con il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Reggio Calabria, per le classi concorsuali di interesse ai fini del ricorso, pubblicate sul sito istituzione dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, sopra meglio indicate;

che gli aspiranti alle supplenze inseriti nelle suddette graduatorie (GPS) per le suddette classi di concorso potranno concorrere o hanno già concorso alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle suddette graduatorie vengano scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

che, dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra dev'essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti che precedono in graduatoria la ricorrente, a quelli che nel frattempo sono risultati assegnatari di incarico o supplenza con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, inseriti nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria per il biennio 2024/26;

che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati a cui notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli stessi, senza considerare i casi di omonimia;

che la notifica, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 151 cpc, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, consentirebbe ai potenziali controinteressati di prendere visione del ricorso avendo interesse alla relativa consultazione;

che, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Pertanto, si

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 cpc, voglia

AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, limitatamente ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di competenza.

Lì, 29.10.2025

Avv. Giuseppe Barillà

Avv. Teresa Innocenza Barillà

Via Solferino, 17 89023 Laureana di Borrello (RC) Tel./Fax 0966.991534 studiolegalebarilla@gmail.com - pec: avvgiuseppebarilla@pecstudio.it

Firmato Da: BARILLA' GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31ed6f73e312aa169d76c7f1fbbb3b34